

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA EX ART. 116, CO. 2, C.P.A.,

Nell'interesse della Dott.ssa **Giulia Stira**, nata a Palermo (PA) il 01.04.1995, C.F. STRGLI95D41G273P, residente in Palermo, via Diomede n. 31 E, rappresentata e difesa, giusta procura in calce/allegata al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D), Simona Maria Destro Castaniti (C.F. DSTSNM94R71E290S) e Sofia Di Gesù (C.F. DGSSFO97L52G273H), del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Palermo, Via della Libertà n. 62, nonché presso la sede di Roma, Lungotevere Marzio n. 3, con recapiti PEC francescoleone@pec.it, simona.fell@pec.it, simona.destrocastani@pec.libero.it e sofiadigesu@pec.it, ai quali si chiede siano effettuate le comunicazioni di rito;

CONTRO

- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- la **Commissione Interministeriale RIPAM**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

-dei candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva della procedura di stabilizzazione del personale con profilo di «*Addetto all'Ufficio per il processo*» per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, e segnatamente dei soggetti collocati nelle posizioni che potrebbero risultare incise dall'eventuale ricollocazione della ricorrente, allo stato non nominativamente individuabili le cui generalità sono state richieste con apposita istanza

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

PER L'ANNULLAMENTO

(PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA)

- della graduatoria provvisoria dei vincitori della procedura di stabilizzazione del personale non dirigenziale con profilo di Addetto all'Ufficio per il processo – Distretto della Corte d'Appello di Palermo, pubblicata il 27 giugno 2026, nella parte lesiva per la ricorrente;
- della graduatoria definitiva della medesima procedura, pubblicata il 30 giugno 2026 a seguito di rettifica, nella parte in cui colloca la Dott.ssa Stira in posizione non utile ai fini dell'assegnazione presso la sede di Palermo e determina, per l'effetto, la sua assegnazione alla sede di Marsala;
- ove occorra e per quanto di interesse, del provvedimento con cui la p.a. ha assegnato la ricorrente alla sede lavorativa di Marsala;
- dei verbali (richiesti con apposita istanza di accesso agli atti, ad oggi non trasmessi) della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria del Distretto di Palermo e, in particolare, del verbale o dei verbali concernenti la posizione della ricorrente, nella parte in cui non risultino correttamente attribuiti i punteggi spettanti per i titoli ritualmente dichiarati in domanda, ivi compresi il Master universitario di secondo livello e l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
- del punteggio complessivo attribuito alla ricorrente, nella parte in cui risulta inferiore a quello effettivamente spettante per effetto dell'omessa o erronea valutazione dei titoli dichiarati;
- per quanto occorra e in via subordinata, dell'art. 8, comma 1, lett. b), dell'Avviso pubblico, nella parte in cui attribuisce al Master universitario di secondo livello punti 1 e al Dottorato di ricerca punti 1,50;
- dell'avviso pubblicato in data 29.06.2026 recante "AVVISO CONVOCAZIONE SCELTA SEDE E ASSUNZIONE", ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente;
- dell'avviso pubblicato in data 29.06.2026 recante "*Ulteriori specifiche in ordine alla convocazione*", ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente;

–di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi il verbale di approvazione della graduatoria definitiva e il provvedimento di assegnazione della ricorrente alla sede di Marsala.

E PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rideterminazione del punteggio conseguito dalla ricorrente, con conseguente collocazione nella graduatoria definitiva nella posizione effettivamente spettante;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

diritto della ricorrente alla corretta valutazione dei titoli posseduti e ritualmente dichiarati, con conseguente rideterminazione del punteggio e ricollocazione nella graduatoria definitiva nella posizione effettivamente spettante;

AI SENSI DELL'ART. 116, COMMA 2, C.P.A.

per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti inviata in data 3 luglio 2026 e per la condanna delle Amministrazioni resistenti all'ostensione della documentazione richiesta, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della relativa conoscenza.

FATTO

1. – Con Avviso pubblico adottato ai sensi dell'art. 11 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della Giustizia ha indetto la procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale già reclutato a tempo determinato con il profilo di «*Addetto all'Ufficio per il processo*» (AUPP), su base distrettuale.

La procedura si inserisce nell'ambito delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa della giustizia previste dal PNRR ed è riservata al personale già reclutato a tempo determinato ai sensi dell'art. 11 citato. La ricorrente, infatti è stata reclutata mediante la procedura RIPAM per 3.946 unità, pubblicata sulla piattaforma InPA il 5 aprile 2024, ed è stata successivamente impiegata presso il Tribunale di Palermo.

Al fine di selezionare i candidati più meritevoli, il bando ha previsto lo svolgimento di un'unica prova scritta e una successiva fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio.

Con specifico riferimento alla valutazione dei titoli, l'Avviso, all'art. 8, ha previsto l'attribuzione dei seguenti punteggi: «1. È attribuito il punteggio fino ad un massimo di 30 punti in ragione dei "Titoli di studio" conseguiti fino alla data del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, sulla base dei seguenti criteri:

a) Titolo di studio più elevato posseduto: - Diploma di laurea triennale – punti 24; - Diploma di laurea specialistica (3+2) o magistrale o vecchio ordinamento - punti 27;

b) Ulteriori titoli di studio posseduti: - Diploma di laurea triennale – punti 0,50; - Master universitari di primo livello – punti 0,50; - Diploma di laurea specialistica (3+2) o ciclo unico o vecchio ordinamento – punti 1;

- Master universitari di secondo livello punti 1;

- Diploma di scuola di specializzazione - punti 1;

- Dottorato di ricerca, abilitazioni o iscrizioni ad albi di professioni controllate e/o vigilate dal Ministero - punti 1,50.

2. Per i titoli di cui alla lettera a) è attribuito il punteggio per il titolo di studio più elevato posseduto. Per i titoli di cui alla lettera b) il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 3,00».

La disposizione sopra riportata, nella parte sottolineata, è quella che qui specificamente rileva: essa attribuisce, infatti, al Master universitario di secondo livello un punteggio (1 punto) inferiore a quello riconosciuto al Dottorato di ricerca (1,50 punti), pur trattandosi, come si dirà, di titoli collocati dalla normativa di settore al medesimo livello di referenziazione formativa.

2. – La Dott.ssa Stira, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha regolarmente trasmesso la relativa domanda di partecipazione al concorso per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, dichiarando, tra gli altri, i seguenti titoli:

– laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università LUISS Guido Carli il 12 luglio 2018 con votazione 105/110;

– abilitazione all'esercizio della professione forense, conseguita il 27 settembre 2022;

– Master universitario di secondo livello in «Strategie organizzative e di innovazione nella Pubblica Amministrazione», rilasciato dall'Università Telematica Pegaso il 5 dicembre 2025, con votazione 27/30, per complessivi 60 CFU e 1.500 ore.

La ricorrente è stata, pertanto, convocata per lo svolgimento della prova selettiva, conseguendo il punteggio massimo di 30/30.

3. – Il 27 giugno 2026 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei vincitori per il Distretto di Palermo, nella quale il nominativo della ricorrente non risultava incluso. La graduatoria non recava, infatti, alcuna indicazione analitica circa il punteggio conseguito nella prova, quello riconosciuto per i titoli e quello attribuito per l'anzianità di servizio.

Il successivo 30 giugno 2026 l'Amministrazione ha pubblicato una graduatoria definitiva rettificata, nella quale la Dott.ssa Stira è stata inserita tra i vincitori, ma in posizione non sufficiente ai fini dell'assegnazione presso la sede di Palermo: ed infatti, la stessa è stata assegnata presso sede di Marsala, ove ha preso servizio in Sezione Lavoro.

4. – Parte ricorrente, al fine di comprendere l'operato dell'Amministrazione, ha trasmesso, per mezzo degli scriventi, apposita richiesta di accesso agli atti a mezzo PEC in data 03.07.2026 con cui ha richiesto, tra l'altro, di ottenere: *"l'indicazione del punteggio complessivo attribuito alla sottoscritto nella procedura concorsuale, con dettaglio del punteggio relativo alla prova scritta e di quello derivante dalla valutazione dei titoli"*, nonché i verbali di valutazione dei titoli, i criteri applicati e le generalità dei candidati collocati nelle posizioni immediatamente rilevanti ai fini della tutela giurisdizionale.

Ciononostante, la suddetta richiesta è rimasta tuttora inevasa, sicché pur riservandosi la possibilità di procedere, in un momento successivo all'esibizione dei documenti, alla formulazione di specifiche censure circa il metodo valutativo seguito dalla p.a. e al fine di evitare la decadenza dei termini d'impugnativa, in questa sede si ritiene di poter già censurare l'operato amministrativo, che si palesa sin da subito affetto da contraddittorietà e da eccessiva genericità.

5. – Alla lesione concorsuale si aggiunge, ai fini cautelari, una situazione personale meritevole di particolare considerazione: la ricorrente è affetta da orticaria cronica spontanea, insorta nel dicembre 2021 e attualmente nuovamente attiva, per la quale necessita di trattamento biologico con Omalizumab a cadenza mensile presso il Servizio di Allergologia Respiratoria dell'ASP Palermo – Distretto Sanitario 42, P.T.A. «Biondo». Dalla documentazione sanitaria prodotta risulta che, dopo un periodo di remissione ottenuto grazie alla terapia, la patologia si è riacutizzata dal giugno 2026,

rendendo necessaria la ripresa del trattamento.

Nel referto del 21 luglio 2026 (versato in atti) viene inoltre raccomandato di evitare situazioni idonee a determinare stress psico-somatico correlato alla comparsa e alla persistenza dell'orticaria cronica. Per quanto consta alla ricorrente, il centro palermitano indicato costituisce il presidio regionale presso il quale le viene assicurata, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la specifica terapia biologica in corso.

L'assegnazione a Marsala, resa necessaria dal posizionamento contestato, incide quindi in modo immediato non soltanto sulla sfera professionale della ricorrente ma anche sulla continuità del percorso terapeutico e sulla gestione di una patologia attualmente in fase di riacutizzazione.

Da qui il presente ricorso, proposto con ogni riserva di motivi aggiunti all'esito dell'ostensione della documentazione richiesta, per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 dell'Avviso; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Omessa o erronea valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente.

Come anticipato in fatto, l'odierna ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, violazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere collocata nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito del concorso *de quo* e, per l'effetto, di essere assegnata presso la sede di Palermo.

Ciò è dipeso dalla errata valutazione dei titoli dichiarati in sede di domanda di partecipazione al concorso.

Procedendo con ordine, l'art. 8 dell'Avviso individua in modo puntuale i titoli valutabili e i relativi punteggi, nei termini di seguito esposti:

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

«1. È attribuito il punteggio fino ad un massimo di 30 punti in ragione dei "Titoli di studio" conseguiti fino alla data del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, sulla base dei seguenti criteri:

a) Titolo di studio più elevato posseduto: - Diploma di laurea triennale – punti 24; - Diploma di laurea specialistica (3+2) o magistrale o vecchio ordinamento - punti 27;

b) Ulteriori titoli di studio posseduti: - Diploma di laurea triennale – punti 0,50; - Master universitari di primo livello – punti 0,50; - Diploma di laurea specialistica (3+2) o ciclo unico o vecchio ordinamento – punti 1;

- Master universitari di secondo livello punti 1;

- Diploma di scuola di specializzazione - punti 1;

- Dottorato di ricerca, abilitazioni o iscrizioni ad albi di professioni controllate e/o vigilate dal Ministero - punti 1,50.

2. Per i titoli di cui alla lettera a) è attribuito il punteggio per il titolo di studio più elevato posseduto. Per i titoli di cui alla lettera b) il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 3,00».

La disposizione sopra riportata è *ictu oculi* illegittima.

Ed invero, la *lex specialis* ha, nei fatti, attuato una evidente discriminazione del punteggio attribuibile ai titoli di studio sulla base di una scelta che si rivelerà arbitraria e illegittima, che comporta una mera truffa delle etichette.

Nello specifico, il punteggio pari a 2,5 punti ottenuto dalla ricorrente in sede di valutazione dei titoli risulta illegittimo.

Infatti, l'*agere* amministrativo, già più volte censurato dal G.A., si pone in contrasto con la normativa in tema di equivalenza dei titoli di altissima specializzazione post laurea e con i principi indicati in rubrica.

Al fine di una maggiore chiarezza espositiva, giova ripercorrere gli aspetti più rilevanti che hanno condotto alla totale equiparazione dei titoli *post lauream*, rendendo manifestamente illegittima la condotta dell'Amministrazione procedente.

A riprova di quanto finora affermato, occorre citare l'Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

(EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 e successive modifiche.

Nel predetto Accordo, che è stato recepito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 febbraio 2013, poi modificato con la Raccomandazione Del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro Europeo Delle Qualifiche Per L'apprendimento Permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2017/C 189/03), è previsto che *“L'EQF è compatibile con il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore e con i suoi descrittori dei cicli. Il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), il primo, il secondo e il terzo ciclo del quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore corrispondono rispettivamente ai livelli 5-8 dell'EQF”*, pertanto il diploma di specializzazione e il master di II livello figurano entrambi nell'ottavo livello formativo del sistema di referenziazione.

8	Dottorato di ricerca
	Diploma accademico di formazione alla ricerca
	Diploma di specializzazione
	Master universitario di II livello
	Diploma Accademico di specializzazione (II)
	Diploma di perfezionamento o master (II)

	Conoscenze	Abilità	Responsabilità e autonomia
Livello 8 (****) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 8 sono:	Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'intersezione tra ambiti diversi	Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti	Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca

Ora, se innegabile è che il Dottorato di Ricerca costituisca il livello più alto di formazione, altrettanto indubbio è che il medesimo livello di specializzazione debba essere riconosciuto anche al titolo

conseguito al termine di un Master di II Livello e, per tale ragione, lo stesso debba essere valutato alla stregua di un titolo di altissima specializzazione.

Occorre peraltro precisare che, qualora la p.a. abbia voluto dar rilievo al *nomen juris* del titolo in questione, in materia di valutazione dei titoli formativi *post lauream* ai fini dell'accesso al pubblico impiego si registrano nella giurisprudenza amministrativa due differenti orientamenti interpretativi: uno ancorato a criteri formali o nominalistici e uno fondato su criteri di tipo sostanziale.

Tra questi due orientamenti, il Consiglio di Stato ha da tempo prestato adesione a quello basato su criteri di natura sostanziale, ritenendo (a prescindere dal *nomen iuris*) equiparabili ai Master i corsi di perfezionamento *post lauream* che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515). Il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 26 luglio 2017 n. 3695.

Alla luce di quanto fin qui considerato, la decisione dell'Amministrazione di graduare, in modo del tutto arbitrario, i punteggi da attribuire a dei titoli così specialistici risulta gravemente iniqua, dato che attribuisce un immeritato vantaggio, non basato su alcun criterio meritocratico, fondato soltanto sul diverso *nomen juris* dei titoli che, di fondo, hanno la medesima validità e peso legale.

Si ritiene, pertanto, che sia di solare evidenza la discriminazione riverberata a cascata sulla posizione dell'odierno ricorrente.

Ed infatti, a farne le spese è stata proprio l'odierna ricorrente, che ha visto frustrato irragionevolmente il proprio percorso accademico e professionale, caratterizzato da competenze davvero specialistiche, in virtù della frequenza del Master di II Livello, debitamente dichiarato in sede di domanda di partecipazione.

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo.

Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR si è già espresso *in subiecta materia*, nell'ambito di procedure concorsuali del tutto analoghe a quella in commento, laddove ha chiarito che “[...] deve, invece, ritenersi rilevante nella fattispecie l'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (all'allegato B - quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali ai livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per

l'apprendimento permanente), dal momento che all'8° livello formativo del sistema di referenziazione dei titoli di studio contenuto nel suddetto accordo (redatto sulla base del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF) sono declinati i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master.

24. *A tal ultimo riguardo, invero, con sentenza n. 938/2022 il Consiglio di Stato, pur avendo sostanzialmente escluso l'equipollenza tra il Master di II livello e la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, ha riconosciuto tra i titoli anzidetti la mera equiparazione del solo livello formativo, precisando che quest'ultima "non può in alcun caso significare la mera sovrapposizione tra Dottorato di ricerca, DSP e Master di II livello, stante la differente durata del periodo formativo per il conseguimento dei rispettivi titoli (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e acquisizione di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello)".*

25. *Orbene il citato Accordo del 2012 è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.*

26. *Le previsioni contenute nell'anzidetto Accordo, pertanto, devono essere tenute da conto da parte dell'Ente previdenziale resistente, ai fini dell'esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione" (cfr. ex multis, TAR Lazio - Roma, Sez. V, sentenza 29.09.2023, n. 14433).*

Tale pronuncia, infatti, si inserisce nel solco dell'ormai granitico e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, già fatto proprio dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, che in un caso sovrapponibile al presente ha prestato adesione al "criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).

La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004).

Il Collegio, pur considerando che siffatto arresto giurisprudenziale ha riguardato l'efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l'ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento.

Tale assunto trova conferma nelle previsioni dell'European Qualification Framework (EQF), costruito come una griglia di referenziazione funzionale volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale.

In pratica l'EQF permette un confronto che “si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli” e nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il “Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF” nel quale sono “posizionati” i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.

In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master. Si tratta di titoli professionalizzanti cui corrisponde lo stesso livello di formazione professionale, come specificato alle voci “conoscenza”, “abilità” e “competenza”, rispettivamente in: “Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e

all'interfaccia tra campi"; "Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale"; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca"» (Consiglio di Stato, sez. III, Sent. n. 932 del 9 febbraio 2022).

Ciò posto, allora, è palese e incontestata la disparità di trattamento operata dalla precedente, che ha previsto già in sede di bando di concorso dei punteggi differenziati per i titoli post - lauream (1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili; 2 punti per ogni diploma di specializzazione attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili; 2,5 punti per ogni dottorato di ricerca attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili.", cfr. art. 7 del bando di concorso).

Pertanto, non par un fuor d'opera ragionare a contrario recependo la reale portata delle suddette pronunce: i titoli post lauream vanno valutati, in sede di attribuzione di punteggio, alla medesima maniera in quanto non sussistono differenze sostanziali tra un Master di II Livello, una Scuola di Specializzazione e un Dottorato di Ricerca.

Tali titoli, pur presentando differenze nel percorso formativo, rappresentano tutti il massimo livello di formazione accademica post-lauream e sono tutti titoli che conferiscono una elevata specializzazione.

La scelta dell'Amministrazione, cristallizzata nell'art. 8 del bando oggi impugnato, di attribuire al Dottorato di Ricerca un punteggio quasi doppio rispetto a un Master di II livello appare manifestamente illogica e sproporzionata, soprattutto in relazione a un profilo professionale, come quello di funzionario amministrativo, per il quale la specifica preparazione fornita da un Master può rivelarsi altrettanto, se non più, pertinente di quella, prevalentemente orientata alla ricerca, di un Dottorato.

La giurisprudenza amministrativa, come si è visto, pur riconoscendo un'ampia discrezionalità all'Amministrazione nella ponderazione dei titoli, ha costantemente affermato che tale potere deve essere esercitato in modo non arbitrario, logico e ragionevole, nel rispetto del principio di parità di

trattamento.

L'attribuzione di punteggi differenziati, infatti, deve fondarsi su una giustificazione oggettiva e proporzionata rispetto alla natura delle posizioni da ricoprire.

Nel caso di specie, come già ampiamente evidenziato, la divergenza di punteggio non trova alcuna giustificazione razionale e si traduce in una violazione dell'art. 3 Cost., creando una disparità di trattamento ingiustificata tra candidati in possesso di titoli di altissima formazione.

Pertanto, per ristabilire la *par condicio* concorsuale si palesa necessario il riesame del punteggio per titoli attribuito all'odierna ricorrente (con l'attribuzione di 1,5 punti per il Master di II Livello, in luogo di 1 punto già attribuiti) e la conseguente collocazione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria finale di merito.

A ciò si aggiunga, poi, che la superficialità dell'operato amministrativo assume particolare rilievo proprio perché la graduatoria provvisoria aveva inizialmente omissso del tutto il nominativo della ricorrente e la graduatoria definitiva lo ha inserito soltanto a seguito di rettifica.

Il vizio è concreto e potenzialmente decisivo: la ricorrente ha conseguito il massimo punteggio alla prova scritta e la controversia si concentra, pertanto, sui punteggi ulteriori che hanno determinato l'ordine finale della graduatoria e la possibilità di essere assegnata presso la sede di Palermo e in tale contesto lo scarto, seppur minimo, attribuito ai vari titoli post laurea è in grado di incidere drasticamente sulle sorti della ricorrente.

Per tali ragioni, accertata l'omessa valorizzazione di uno o più titoli dichiarati, dovrà essere disposto il riesame della posizione della ricorrente, con rideterminazione del punteggio e conseguente ricollocazione nella graduatoria definitiva.

II. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio arbitrario a causa dell'errata valutazione dei titoli in suo possesso, dando luogo a una lesione che le è valsa la errata collocazione nella graduatoria di merito del concorso e la conseguente

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

assegnazione alla sede lavorativa spettante.

In particolare, la ricorrente avrebbe diritto a un punteggio complessivo pari a **78,625 punti** punti, così ripartito:

-30 punti per la prova scritta;

-18,625 punti per l'anzianità di servizio;

-27 punti per la Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza;

-1,5 punti per l'abilitazione forense;

-1,5 punti per il master di secondo livello.

379	A9XX4CMCQC	STIRA	GIULIA	SI		30	18,625	27	2,5	78,125	VINCITORE
-----	------------	-------	--------	----	--	----	--------	----	-----	--------	-----------

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, grazie alla rettifica in aumento del punteggio, la stessa riuscirebbe a collocarsi alla posizione n. 370 della graduatoria finale di merito.

Invero, si rappresenta che la candidata Abbadessa Simona, collocata alla posizione n. 377, avente punteggio complessivo pari a 78,125 (il medesimo oggi conseguito dalla ricorrente) è stata assegnata alla sede di Palermo, ovvero la sede invocata dalla Stira.

Pertanto, si insiste affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del punteggio conseguito da parte ricorrente e sia riconosciuto allo stesso il punteggio complessivo pari a 30 pt.

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.

Come già accennato, a seguito della pubblicazione della graduatoria finale del concorso, al fine di verificare la regolarità dell'operato della Commissione esaminatrice, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato apposita istanza di accesso agli atti, in data 3.07.2026..

Tale richiesta tuttavia, non è stata esitata da parte resistente, la quale non ha ancora proceduto a trasmettere la scheda di valutazione dei titoli della ricorrente, con il dettaglio del punteggio attribuito ai titoli di studio dichiarati in domanda di partecipazione: pertanto, ritenendo che il silenzio serbato

dall'Amministrazione sull'istanza di accesso legittimi la presente istanza ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'odierna ricorrente ha, pertanto, titolo ad ottenere l'accesso integrale ai documenti richiesti.

Tali atti, infatti, si dimostrano assolutamente necessari al corretto esercizio del diritto di difesa, reso monco dall'inerzia dell'Amministrazione procedente.

Infatti, la stessa è ad oggi impossibilitata a conoscere l'esatta valutazione dei suoi titoli e la relativa attribuzione di punteggio, essendo costretta a ricostruire (in via meramente ipotetica) il punteggio attribuito sulla base delle disposizioni della *lex specialis*.

L'operato di parte intimata è, quindi, del tutto illegittimo e lede gravemente gli interessi della ricorrente.

In effetti, l'art. 22, comma 2, della L. n. 241/1990 nel testo vigente (introdotto dalla L. n. 15/2005 e modificato dalla L. n. 69/2009), qualifica espressamente l'accesso quale principio generale dell'attività amministrativa *“al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza”*.

A ben vedere, le disposizioni riguardanti il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, obbligano, quindi, la P.A., ove ad essa sia rivolta una motivata istanza, a consentire l'accesso agli atti del procedimento ed eventualmente ad estrarne copia.

Ne consegue che il rigetto dell'Amministrazione resistente rispetto all'istanza di accesso avanzata da parte ricorrente si configura come un provvedimento lesivo dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Ed invero, nel caso che ci occupa, sussistono entrambi i presupposti ai quali l'art. 22 della L. n. 241/1990 condiziona l'azionabilità del diritto di accesso: la sussistenza in capo al soggetto richiedente di una posizione differenziata alla visione degli atti di cui si tratta, finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche soggettivamente rilevanti, e di un interesse *“diretto, concreto ed attuale”* in capo allo stesso.

Giova rammentare che le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 obbligano la P.A., e coloro che esercitano un'attività di interesse pubblico, qual è quella concorsuale, ove ad essa sia rivolta una motivata istanza, a consentire l'accesso agli atti del procedimento ed eventualmente ad estrarne copia: in merito, il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi solo nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e debbono essere motivati.

Il legislatore richiedendo un *“interesse diretto, concreto e attuale”* per colui che ritiene di esercitare il diritto di accesso di cui al Capo V della l. n. 241/1990, intende evidenziare che l'esercizio di tale diritto deve essere consentito, salve le specifiche limitazioni di cui al relativo art. 24, ogni qual volta esso sia indispensabile a soddisfare la situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

È chiaro, a questo punto, che il diritto di accesso ha portata generale e non può essere escluso se non nei casi espressamente previsti dalla Legge e dai Regolamenti da essa richiamati.

Ebbene, nel caso in esame non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 24, e segnatamente:

- “a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;*
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;*
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;*
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi”.*

Ed, infatti, nessuno dei dati richiesti con la domanda di accesso ricade fra quelle categorie di atti non ostensibili.

Peraltro, sul punto codesto Ecc.mo T.A.R. ha affermato che *«Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l'esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, nesso di strumentalità che deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante (cfr. TAR Campania, Napoli, sentenza n. 456/2020; TAR Lombardia, Brescia, sentenza n. 55/2017;*

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55). In particolare, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, l'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, richiede la titolarità di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. I ter, sent. n. 4694 del 5 maggio 2020).

Ed ancora, l'adito Collegio ha puntualizzato che «deve ritenersi che la nozione di "interesse giuridicamente rilevante sia più ampia rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, caratterizzato dall'attualità e concretezza dell'interesse medesimo, e consenta la legittimazione all'accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endo procedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica" (Cons. Stato, IV Sez., 3 febbraio 1996 n. 98; 14 gennaio 1999 n. 32)» (cfr. Tar Lazio, sede di Roma, Sez. I bis, sent. n. 13229 del 18 novembre 2019).

La normativa riguardante il diritto d'accesso alla documentazione amministrativa, inoltre, rimanda soprattutto al principio di trasparenza su cui deve poggiare l'intera attività amministrativa, inteso come accessibilità alla documentazione dell'Amministrazione o ai riferimenti da quest'ultima utilizzati nell'assumere una determinata posizione.

Ebbene, a fronte delle prospettate coordinate sostanziali ed ermeneutiche circa l'istituto *de quo*, non v'è chi non veda l'illegittimità di quanto posto in essere dalla parte resistente nel caso di specie.

Per tutte le suesposte ragioni, ne consegue una grave lesione della sfera giuridica del ricorrente a causa del silenzio serbato sulla richiesta di accesso agli atti avanzata.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso sopra articolati dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Parimenti evidenti risultano le ragioni di gravità e urgenza poste a fondamento della presente domanda cautelare (*periculum in mora*): i provvedimenti impugnati hanno, infatti, determinato un'erronea attribuzione del punteggio complessivo spettante alla ricorrente, con conseguente

illegittima collocazione della stessa alla posizione n. 372 della graduatoria finale del concorso, in luogo della migliore posizione che le sarebbe spettata ove l'Amministrazione avesse correttamente valutato i titoli e attribuito il relativo punteggio.

Il pregiudizio assume carattere concreto e attuale anche alla luce della rapidissima evoluzione della procedura assunzionale.

La graduatoria definitiva, infatti, è stata pubblicata in data 30 giugno u.s. e, già il giorno immediatamente successivo, i candidati utilmente collocati sono stati chiamati a scegliere la sede di assegnazione, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro e, in taluni casi, a trasferirsi presso la sede prescelta nell'arco di meno di ventiquattro ore.

Non solo.

Ad aggravare ulteriormente la posizione della ricorrente concorre una circostanza sopravvenuta di particolare rilievo: l'Amministrazione ha, infatti, disposto la proroga sino al 30 settembre 2026 degli ulteriori rapporti di lavoro relativi al personale attualmente impiegato presso le Sezioni stralcio di Palermo. Tali contratti sono, dunque, ormai prossimi alla scadenza e, allo stato, non è dato conoscere quali determinazioni l'Amministrazione intenda assumere in ordine alla sorte di detto personale, né quali effetti tali determinazioni potranno produrre sulla graduatoria e sulle successive assunzioni.

Si tratta di una situazione di oggettiva e imminente incertezza che rende ancora più urgente la tutela cautelare richiesta.

La ricorrente, infatti, già oggi occupa la posizione n. 372 esclusivamente per effetto dell'erronea attribuzione del punteggio contestata con il presente gravame e rischia, nelle more della definizione del giudizio, di vedere ulteriormente compromessa la propria posizione per effetto delle determinazioni che saranno assunte dall'Amministrazione alla scadenza del 30 settembre 2026, con il concreto pericolo di essere sopravanzata da ulteriori candidati.

Il pregiudizio paventato non è, pertanto, meramente eventuale o ipotetico, ma si inserisce in una procedura assunzionale già in pieno svolgimento, caratterizzata da tempistiche estremamente ristrette e nella quale le posizioni dei candidati e le relative sedi di assegnazione vengono progressivamente definite.

Ne consegue che, ove non venisse accordata tempestivamente la tutela cautelare richiesta, consentendo la rettifica del punteggio della ricorrente e il conseguente corretto riposizionamento in graduatoria, quest'ultima rischierebbe di rimanere ingiustamente assegnata presso la sede di Marsala, diversa da quella legittimamente spettante, nonché quella ambita dalla stessa.

Ed infatti, in tale sede giova ribadire come la ricorrente è affetta da orticaria cronica spontanea, insorta nel dicembre 2021 e attualmente nuovamente attiva, per la quale necessita di trattamento biologico con Omalizumab a cadenza mensile presso il Servizio di Allergologia Respiratoria dell'ASP Palermo – Distretto Sanitario 42, P.T.A. «Biondo». Dalla documentazione sanitaria prodotta risulta che, dopo un periodo di remissione ottenuto grazie alla terapia, la patologia si è riacutizzata dal giugno 2026, rendendo necessaria la ripresa del trattamento.

Nel referto del 21 luglio 2026 (versato in atti) viene inoltre raccomandato di evitare situazioni idonee a determinare stress psico-somatico correlato alla comparsa e alla persistenza dell'orticaria cronica. Per quanto consta alla ricorrente, il centro palermitano indicato costituisce il presidio regionale presso il quale le viene assicurata, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la specifica terapia biologica in corso.

L'assegnazione a Marsala, resa necessaria dal posizionamento contestato, incide quindi in modo immediato non soltanto sulla sfera professionale della ricorrente ma anche sulla continuità del percorso terapeutico e sulla gestione di una patologia attualmente in fase di riacutizzazione.

Il danno assumerebbe, poi, carattere ancor più grave e difficilmente reversibile ove la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che, nelle more della definizione del giudizio, la procedura potrebbe essere ormai giunta alla sua naturale conclusione, con l'avvenuta stipula dei contratti, la definitiva assegnazione delle sedi e il consolidamento delle posizioni degli altri candidati, rendendo considerevolmente più complessa – se non sostanzialmente inutile – una tutela riconosciuta soltanto all'esito del giudizio di merito.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti affinché l'Ecc.mo Tribunale adito intervenga in via cautelare, disponendo la corretta rideterminazione del punteggio spettante alla ricorrente e il conseguente riposizionamento della stessa nella graduatoria finale, così da preservarne *medio tempore* la posizione e

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

impedire che gli effetti dell'illegittimità denunciata diventino irreversibili prima della decisione di merito.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro e individuandone alcuni per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- *in via istruttoria*, ove necessario, autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 c.p.a.;
- *ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.*, annullare il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso del 3 luglio 2026 e ordinare alle Amministrazioni resistenti l'ostensione della documentazione richiesta;
- *in via cautelare*, adottare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. ogni misura idonea a preservare la posizione della ricorrente nella graduatoria e la possibilità di essere assegnata presso la sede di Palermo, disponendo, ove occorra, il tempestivo riesame del punteggio e/o la collocazione nella posizione legittimamente spettante in graduatoria;

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

– **nel merito**, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse della ricorrente, ordinando la corretta valutazione dei titoli dichiarati, la rideterminazione del punteggio e la conseguente ricollocazione nella graduatoria definitiva, ai fini dell'assegnazione presso la sede di Palermo;

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Palermo – Roma, 1 settembre 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Maria Destro Castaniti

Avv. Simona Fell

Avv. Sofia Di Gesù